

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-01662 Catalano: Su un caso di assistenza familiare in favore di una dipendente di Poste italiane	114
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	123
5-00616 Di Salvo: Salvaguardia dei livelli occupazionali dell'azienda CSI/Findus	115
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	125

SEDE REFERENTE:

Modifica alla normativa in materia di requisiti di accesso al trattamento pensionistico per il personale della scuola. Ulteriore nuovo testo unificato C. 249 Ghizzoni e C. 1186 Marzana (Seguito dell'esame e rinvio)	115
ALLEGATO 3 (Emendamenti)	126
Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di importo elevato. C. 1253 Giorgia Meloni, C. 1547 Zanetti, C. 1778 Fedriga, C. 1785 Gneccchi, C. 1842 Airaudò, C. 1896 Tripiedi (Seguito dell'esame e rinvio)	118
ALLEGATO 4 (Emendamenti)	128

ATTI DEL GOVERNO:

Proposte di nomina del dottor Rino Tarelli a presidente e della dottoressa Antonella Valeriani e del dottor Francesco Massicci a componenti della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP). Nomine nn. 20, 21 e 22 (Rinvio del seguito dell'esame)	122
---	-----

SEDE CONSULTIVA:

DL 133/2013: Disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia. C. 1941 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VI Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)	122
ALLEGATO 5 (Parere approvato dalla Commissione)	135

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	122
---	-----

INTERROGAZIONI

Mercoledì 15 gennaio 2014. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Carlo Dell'Aringa.

La seduta comincia alle 14.05.

5-01662 Catalano: Su un caso di assistenza familiare in favore di una dipendente di Poste italiane.

Il sottosegretario Carlo DELL'ARINGA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

Ivan CATALANO (M5S) fa notare che, anche prescindendo dall'importante caso

particolare citato nella sua interrogazione, da lui scelto in ragione della indubitabile rilevanza e giudicato così emblematico da meritare l'attenzione dello stesso Presidente della Repubblica, risultano numerosi casi nei quali Poste italiane non ha applicato in modo corretto la legge n. 104 del 1992 per meri motivi organizzativi, dimostrandosi spesso molto più indulgente rispetto a richieste di trasferimento di personale avanzate per varie ragioni, anche non di necessità, dalle organizzazioni sindacali. Ritiene, pertanto, urgente che il Governo vigili con severità su tali aspetti, soprattutto nelle regioni meridionali dove si registrano le situazioni di più evidente difformità, essendo al momento socio unico di Poste italiane e non potendo nascondersi dietro le formali prospettive di una presunta privatizzazione della società: in proposito, ritiene che l'Esecutivo debba agire con tempestività presso tale ente, al fine di garantire la tutela dei diritti dei lavoratori, oltre che un'applicazione omogenea della normativa vigente.

5-00616 Di Salvo: Salvaguardia dei livelli occupazionali dell'azienda CSI/Findus.

Il sottosegretario Carlo DELL'ARINGA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Titti DI SALVO (SEL), pur consapevole di quanto riferito dal Governo circa gli esiti positivi della vertenza indicata nella sua interrogazione, ricorda che essa è stata presentata in una fase molto precedente rispetto alla data della risposta; ritiene, peraltro, che rimanga aperto un problema più generale che riguarda le modalità con cui talune imprese (specialmente le multinazionali presenti in Italia) utilizzano gli strumenti di sostegno al reddito, distorcendone le finalità principali, che sarebbero tese alla riqualificazione dei lavoratori e alla ripresa dell'attività produttiva. Fa notare che il caso segnalato nella sua interrogazione appare esemplificativo di queste evidenze, dal mo-

mento che la società, dopo aver beneficiato per anni degli ammortizzatori sociali, avviando un esteso piano di riduzione di organico, si è infine avvalsa di strumenti contrattuali flessibili per l'impiego di lavoratori interinali, dimostrando come il suo unico scopo fosse quello di rispondere con il minor sforzo economico possibile alle logiche di mercato. Si augura, in conclusione, che il Governo monitori tali situazioni, anche al fine di garantire un utilizzo coerente e corretto degli strumenti di sostegno al reddito e di assicurare una reale ripresa delle attività da parte di importanti realtà produttive presenti nel Paese.

Cesare DAMIANO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.20.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 15 gennaio 2014. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Carlo Dell'Aringa.

La seduta comincia alle 14.20.

Modifica alla normativa in materia di requisiti di accesso al trattamento pensionistico per il personale della scuola.

Ulteriore nuovo testo unificato C. 249 Ghizzoni e C. 1186 Marzana.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato nella seduta dell'8 gennaio 2014.

Cesare DAMIANO, *presidente*, avverte che sono stati presentati emendamenti all'ulteriore nuovo testo unificato dei progetti di legge in titolo, adottato come testo

base per il seguito dell'esame in sede referente (*vedi allegato 3*).

Antonella INCERTI (PD), *relatore*, raccomanda l'approvazione del suo emendamento 1.2, invitando al ritiro delle altre proposte emendative presentate, la gran parte delle quali, peraltro, risulterebbero sostanzialmente assorbite in caso di approvazione dell'emendamento medesimo.

Il sottosegretario Carlo DELL'ARINGA esprime parere conforme a quello del relatore, ritenendo che quasi tutte le proposte emendative presentate pongano esclusivamente specificazioni di tipo procedurale.

Angelo CERA (PI), nell'illustrare il proprio emendamento 1.1, fa notare che esso mira a far rientrare nell'ambito di applicazione del provvedimento in esame quei soggetti che abbiano già scelto – di fronte all'impossibilità di permanere ancora per tanti anni in servizio, a causa dell'iniqua riforma pensionistica di recente introdotta – di andare in pensione con il sistema contributivo, in presenza dei requisiti contributivi ed anagrafici previsti dalla legge in via sperimentale. Giudica paradossale, infatti, penalizzare tali soggetti per il solo fatto che essi abbiano già compiuto, per il venir meno di prospettive di pensionamento a breve, una scelta previdenziale opzionale che di fatto era al momento l'unica possibile, tenuto conto peraltro che si tratta di persone impiegate in lavori spesso usuranti e che pure hanno già maturato i requisiti dei 40 anni di contributi e dei 60 anni di età nel periodo tra il 1° gennaio 2012 e il 31 agosto 2012. Rilevando come tali lavoratori finiscano ora per essere doppiamente danneggiati, in quanto già si trovano a percepire una pensione molto più bassa rispetto alla durata delle loro carriere professionali, chiede al relatore di rivedere il parere sul suo emendamento 1.1.

Antonella INCERTI (PD), *relatore*, pur condividendo in linea di principio la finalità dell'emendamento Cera 1.1, ribadisce

le proprie perplessità su un percorso che porterebbe al ricalcolo del trattamento previdenziale di soggetti già in quiescenza, osservando che, se si prevedesse un simile intervento derogatorio per il comparto della scuola, sarebbe necessario estenderlo anche agli altri settori, con il rischio di determinare oneri al momento non quantificabili.

Angelo CERA (PI), pur prendendo atto delle considerazioni svolte, invita il relatore a riflettere seriamente sulla questione, facendo notare che l'intervento proposto, coinvolgendo una platea molto esigua di persone, ipotizzabile in non più di 10 casi, non determinerebbe oneri elevati.

Marialuisa GNECCHI (PD), pur sottolineando come l'intera Commissione si sia sempre battuta a favore del diritto dei lavoratori a percepire una pensione dignitosa, denunciando a più riprese le distorsioni dell'attuale sistema previdenziale (soprattutto in danno delle donne lavoratrici), fa notare che l'introduzione nel testo di una norma come quella recata dall'emendamento Cera 1.1 – che giudica condivisibile su un piano teorico – rischierebbe di complicare l'iter di approvazione del provvedimento, peraltro reso già tortuoso e difficile dai ristretti vincoli di bilancio imposti dalla Ragioneria Generale dello Stato: pur a fronte di una apprezzabile valutazione della platea fornita dal presentatore dell'emendamento, infatti, sarebbe opportuno svolgere una verifica tecnica più approfondita per comprendere quanti siano in realtà i potenziali destinatari della norma.

Angelo CERA (PI) giudica vergognoso non preoccuparsi di offrire tutela a lavoratori che, con il sistema di calcolo contributivo, rischiano di percepire una pensione irrisoria, pur in presenza di 60 anni di età e 40 anni di contributi.

Cesare DAMIANO, *presidente*, fa notare che la relatrice, pur essendo sensibile all'ipotesi prospettata nell'emendamento Cera 1.1, ha rilevato di non poter fare

altro che registrarne l'oggettiva impraticabilità, causata da un'incertezza circa gli oneri potenzialmente prodotti a carico della finanza pubblica.

Massimiliano FEDRIGA (LNA) ritiene che la questione posta dal deputato Cera vada approfondita seriamente, in quanto richiama legittime esigenze di parità di trattamento per soggetti che, pur avendo esercitato la cosiddetta « opzione donna », potrebbero oggi vantare i medesimi requisiti previdenziali dei lavoratori ai quali si applicherà il provvedimento in esame.

Marialuisa GNECCHI (PD) ritiene prioritario, allo stato, favorire la conclusione dell'iter di esame, affrontando successivamente la problematica posta dal deputato Cera, che giudica meritevole di approfondimento. Esprime, in ogni caso, perplessità sulla possibilità di recuperare, anche sotto un profilo tecnico, quei soggetti che abbiano già optato per il calcolo contributivo e si trovino ormai collocati in pensione.

La Commissione respinge l'emendamento Cera 1.1.

Manuela GHIZZONI (PD) chiede al relatore se sia possibile una riformulazione del suo emendamento 1.2, nel senso di prevedere che l'INPS provveda al monitoraggio delle domande anche sulla base dei dati acquisiti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Massimiliano FEDRIGA (LNA) giudica irrituale introdurre in una legge una norma di dettaglio che imponga all'INPS determinate modalità di azione amministrativa, tenuto conto, peraltro, che non tutte le posizioni previdenziali dei potenziali beneficiari possono essere ricostruite facendo riferimento esclusivamente al settore della pubblica istruzione.

Maria MARZANA (M5S) ritiene che non sia affatto scontato prevedere che l'INPS operi in modo coerente con i dati

a disposizione del MIUR, tenuto conto di quanto già accaduto nel corso dell'iter legislativo sinora svolto: ricorda, infatti, che la Commissione stessa ha dovuto ricorrere, per accertare gli oneri del provvedimento, ad una ricognizione affidata proprio al predetto Ministero, in assenza della quale non sarebbero stati disponibili dati obiettivi.

Antonella INCERTI (PD), *relatore*, si dichiara disponibile alla riformulazione del proprio emendamento 1.2, giudicando condivisibile introdurre una precauzione aggiuntiva, a tutela dei lavoratori interessati, senza pregiudicare il ruolo e le competenze dell'INPS.

Massimiliano FEDRIGA (LNA) ritiene ridicolo e impraticabile imporre all'INPS di fare riferimento al MIUR nella ricostruzione delle varie posizioni previdenziali, soprattutto laddove, ad esempio, la storia contributiva dei soggetti coinvolti faccia capo a fondi non riconducibili alla pubblica istruzione.

Cesare DAMIANO, *presidente*, invita la Commissione a valutare se sia davvero necessario arricchire il testo di ulteriori disposizioni di natura procedurale, che, seppur condivisibili, rischiano di rendere ancor più problematico l'iter di approvazione del provvedimento.

Annalisa PANNARALE (SEL), nel condividere la considerazione svolta dalla collega Ghizzoni, osserva che una riformulazione dell'emendamento 1.2 del relatore contribuirebbe a rendere più certa la tutela dei lavoratori coinvolti.

Antonella INCERTI (PD), *relatore*, pur ritenendo che una riformulazione del proprio emendamento 1.2 non faccia altro che introdurre un elemento di maggiore tutela nei confronti dei soggetti coinvolti, dichiara di non avere problemi a proporre l'approvazione dell'emendamento medesimo nella sua formulazione originaria, soprattutto se ciò consentirà di evitare che

sorgano tra i gruppi questioni di merito, suscettibili di ritardare l'approvazione del provvedimento. Ricorda, peraltro, che, in sede di elaborazione del testo in esame, ci si è basati sulla relazione tecnica trasmessa dalla Ragioneria Generale dello Stato, che ha a più riprese precisato che il soggetto competente alla gestione della materia previdenziale non può essere che l'INPS.

Maria MARZANA (M5S) fa notare che la maggior parte dei soggetti beneficiari in questione sono docenti, la cui posizione previdenziale può essere ricostruita solo sulla base dei dati a disposizione del MIUR.

Cesare DAMIANO, *presidente*, fa osservare che il testo dell'emendamento 1.2 del relatore non sembra presentare aspetti particolarmente problematici, atteso che l'INPS non è chiamato a svolgere una ricognizione delle intenzioni personali dei singoli lavoratori interessati, ma esclusivamente ad accogliere le domande di pensionamento che saranno presentate e procedere conseguentemente al loro monitoraggio, in qualità di ente competente.

Antonella INCERTI (PD), *relatore*, alla luce del dibattito svolto, ritiene opportuno procedere alla votazione del proprio emendamento 1.2 senza alcuna riformulazione.

La Commissione approva, quindi, l'emendamento 1.2 del relatore.

Cesare DAMIANO, *presidente*, fa presente che i restanti emendamenti presentati risultano assorbiti dall'approvazione dell'emendamento 1.2 del relatore.

Comunica, pertanto, che l'ulteriore nuovo testo unificato dei progetti di legge in titolo, come risultante al termine dell'esame degli emendamenti, sarà trasmesso alle competenti Commissioni per l'espressione del prescritto parere.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di importo elevato.

C. 1253 Giorgia Meloni, C. 1547 Zanetti, C. 1778 Fedriga, C. 1785 Gnechchi, C. 1842 Airaud, C. 1896 Tripiedi.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato nella seduta dell'8 gennaio 2014.

Cesare DAMIANO, *presidente*, comunica che sono stati presentati emendamenti al testo della proposta di legge n. 1253, adottata come testo base per il seguito dell'esame in sede referente (*vedi allegato 4*).

Claudio COMINARDI (M5S), in ragione della delicatezza dell'argomento trattato dalla Commissione, chiede alla presidenza di procedere all'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Cesare DAMIANO, *presidente*, preso atto che non vi sono obiezioni, assicura che la pubblicità dei lavori sarà, da questo momento, assicurata attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Marialuisa GNECCHI (PD), *relatore*, fa notare che, a causa della ristrettezza dei tempi imposti dal calendario dei lavori dell'Assemblea, non è stato possibile per la Commissione compiere uno sforzo di sintesi tra i diversi testi all'esame: per tale ragione, si è convenuto di adottare come testo base quello già iscritto nella programmazione d'Aula in « quota opposizione » ed è stato inevitabile, per tutti i gruppi che già avevano presentato proprie proposte di legge sulla materia, procedere alla mera riproposizione di tali proposte sotto forma di emendamenti al testo adottato come base.

Osservato, quindi, che tutti i gruppi non possono che condividere un riequilibrio del sistema previdenziale a favore delle pensioni più basse e a scapito di quelle più elevate, soprattutto nell'ottica di favorire una maggiore equità verso le

giovani generazioni, prospetta l'opportunità di riflettere ulteriormente sul tema, al fine di giungere ad un testo il più possibile condiviso: propone, pertanto, di rinviare all'inizio della prossima settimana l'esame degli emendamenti, la cui votazione, allo stato attuale, non farebbe altro che alimentare, a suo giudizio, spaccature e contrasti.

Svolgendo poi talune considerazioni conclusive, rileva che l'attuale sistema di calcolo delle pensioni, applicato dall'INPS, già prevede un sistema di tipo solidaristico, che tiene conto dei limiti agli importi dei trattamenti, come risulta dai dati forniti dall'Istituto in relazione all'anno 2014, di cui informa l'intera Commissione. Sottolinea, dunque, come la problematica delle pensioni elevate si porrebbe soprattutto per altri fondi di gestione previdenziale, sprovvisti di tali meccanismi di solidarietà interna, nonché per il caso del cumulo tra più trattamenti previdenziali, di cui possono beneficiare alcuni cittadini. Fa notare, infine, che un intervento in materia di limitazione delle prestazioni previdenziali, di natura solidaristica, è già stato previsto nell'ambito della legge di stabilità appena approvata dal Parlamento e che al Governo stesso sono stati richiesti impegni precisi sull'argomento, in base all'approvazione di una mozione votata in Assemblea la scorsa settimana.

Ribadisce, in conclusione, l'ipotesi di rinviare all'inizio della prossima settimana l'esame degli emendamenti presentati, riservandosi di prospettare, in qualità di relatore, eventuali proposte emendative che possano registrare la condivisione dei gruppi.

Il sottosegretario Carlo DELL'ARINGA, nel condividere la proposta di rinvio dell'esame degli emendamenti formulata dal relatore, considerata l'esigenza di svolgere ulteriori approfondimenti di merito, fa notare che sull'argomento il Governo è già intervenuto nell'ambito della legge di stabilità con disposizioni chiare e puntuali. Ritiene che spetterà ora alla Commissione valutare, nel prosieguo dell'esame, se sia il caso di rafforzare eventualmente tale in-

tervento, o ipotizzando soluzioni di tipo strutturale o prevedendo interventi più contingenti, tesi eventualmente ad aumentare le soglie connesse ai contributi di solidarietà già previsti dall'Esecutivo.

Sergio PIZZOLANTE (NCD), nel condividere la ricostruzione normativa già effettuata dal relatore, anche in relazione all'esistenza di ampi principi solidaristici all'interno del sistema previdenziale, invita i gruppi ad astenersi dal perseguire propositi demagogici attraverso interventi normativi eclatanti, volti solo a conquistare le simpatie dell'opinione pubblica, ma già chiaramente esclusi dalla giurisprudenza costituzionale formatasi sull'argomento. Al riguardo, infatti, paventa il rischio che un atteggiamento irresponsabile di taluni gruppi miri a forzare l'approvazione di interventi assolutamente illegittimi, nella certezza che sarà poi la Corte costituzionale a risolvere la questione.

Ricorda che su tale tema è già stata approvata in Assemblea, soltanto la scorsa settimana, una mozione condivisa dai gruppi di maggioranza, volta ad impegnare il Governo a provvedere a un monitoraggio degli effetti prodotti dalle misure assunte dall'Esecutivo in materia nell'ambito dell'ultima legge di stabilità e a prospettare eventuali interventi integrativi. Giudicato, pertanto, che la strada da perseguire sia quella tracciata da quell'atto di indirizzo, condivide la proposta del relatore di rinviare ad altra seduta l'esame degli emendamenti, a condizione che sia tenuta in considerazione l'esigenza di ricercare, in tempi ben più lunghi di una sola settimana, un'intesa su un testo efficace e coerente, che abbia effettive speranze di giungere sino alla fine del percorso parlamentare.

Giorgia MELONI (FdI), considerata l'importanza di acquisire la convergenza politica più ampia possibile su un provvedimento così delicato, ritiene possibile ipotizzare un rinvio dell'esame degli emendamenti, purché questo sia limitato a qualche giorno e non impedisca la ripresa

dell'*iter* fin dagli inizi della prossima settimana. Nell'auspicare che i gruppi di maggioranza sappiano abbandonare ragioni di schieramento e possano ragionare su un testo condiviso, a prescindere dalla sua provenienza politica, giudica senza dubbio prioritario raggiungere un risultato concreto e non certo balzare all'onore delle cronache per il solo fatto di avere intrapreso per prima una simile iniziativa.

Ritiene, in ogni caso, che il provvedimento a sua prima firma sia quello tecnicamente più idoneo a raggiungere l'obiettivo prefissato, dal momento che mira a ripristinare condizioni di equità nel sistema previdenziale, prevedendo un intervento strutturale che consiste nel ricalcolare con il sistema contributivo i trattamenti pensionistici più elevati. Rileva che un simile intervento – ipotizzabile, a suo avviso, anche per gli organi costituzionali, pur nel rispetto della loro autonomia – non appare costituzionalmente illegittimo, dal momento che, come emerge anche dalla documentazione prodotta dagli uffici, la stessa Corte costituzionale, con riferimento a precedenti interventi normativi previsti in materia di contributo di solidarietà, non ha escluso la possibilità di interventi sui diritti acquisiti anche a carattere retroattivo, ma ha fatto riferimento solo all'esigenza di evitare disparità di trattamento, ad esempio rispetto ai redditi da lavoro.

Osservato che molte delle proposte avanzate dagli altri gruppi appaiono inadeguate, prevedendo misure temporanee o insufficienti, si dichiara, quindi, disponibile a dialogare su talune delle altre soluzioni proposte, laddove esse mirino, ad esempio, a intervenire sulle soglie di riferimento o a preservare la previdenza complementare. Giudica, tuttavia, urgente concludere quanto prima l'*iter* di esame, al fine di lanciare un segnale di giustizia sociale che guidi un processo di riequilibrio previdenziale tra le generazioni.

Titti DI SALVO (SEL) si dichiara a favore di un rinvio dell'esame del provvedimento, a fronte della necessità di svolgere taluni approfondimenti, purché ad

esso si accompagni anche una riapertura del termine per la presentazione degli emendamenti. Giudica, in ogni caso, riduttiva una riflessione limitata alla questione delle «pensioni d'oro», sottolineando l'importanza che il legislatore volga lo sguardo verso un orizzonte più ampio, che conduca a individuare con maggiore consapevolezza le distorsioni del sistema previdenziale nel suo complesso. Svolgendo poi talune considerazioni di natura più generale, esprime perplessità sulla soluzione prospettata dalla proposta normativa a prima firma della collega Giorgia Meloni, che richiama un ricalcolo su base contributiva delle prestazioni che non è in grado, a suo avviso, di far emergere gli elementi di disuguaglianza effettivamente presenti nel sistema. In tal senso, riterrebbe preferibile prevedere interventi che facciano riferimento a tutti i redditi più elevati, di qualsiasi natura, da sottoporre a più solidi principi di progressività nell'imposizione fiscale.

Gessica ROSTELLATO (M5S) fa presente che il suo gruppo è disponibile a un rinvio dell'esame degli emendamenti, ma solo a condizione che ciò sia utile per una approfondita valutazione degli stessi e per giungere ad una definitiva soluzione, da ricercare entro e non oltre l'inizio della prossima settimana.

Massimiliano FEDRIGA (LNA) rileva che il suo gruppo non può dichiararsi contrario a una ragionevole proposta di rinvio dell'esame degli emendamenti, purché il seguito dell'*iter* sia previsto per la giornata di martedì 21 gennaio. Invita, in ogni caso, la Commissione a non ampliare in misura eccessiva l'ambito materiale dell'intervento normativo, che deve essere riferito ai trattamenti pensionistici di importo elevato.

Renata POLVERINI (FI-PdL) dichiara che il suo gruppo non ha presentato proposte di legge o atti di indirizzo sull'argomento all'ordine del giorno, avendo espresso diverse perplessità su taluni profili e, in particolare, sul fatto che inter-

venti poco meditati possano minare nei cittadini un principio di legittimo affidamento e di certezza del diritto, come avvenuto, di recente, per il caso dei cosiddetti « esodati ». Nel ritenere che sul tema dei trattamenti pensionistici di importo elevato spesso si registrano, da qualche tempo, interventi basati più sull'emotività collettiva che su una effettiva conoscenza della materia, giudica ragionevole un rinvio dell'esame degli emendamenti, invitando tuttavia la Commissione a valutare come un eventuale intervento sulle « pensioni d'oro » non possa considerarsi risolutivo, rimanendo ancora aperti diversi altri casi di potenziale discriminazione sociale, quali ad esempio quelli che riguardano i « baby pensionati » o i percettori di pensioni illegittime da ricalcolare, che rischiano di creare un numero di problemi ancora maggiore di quelli che si andrebbero a risolvere.

Per le ragioni esposte, auspica che la Commissione si muova con la necessaria prudenza, eliminando le ingiustizie più clamorose, ma assicurando anche certezza al sistema e ai singoli lavoratori.

Sergio PIZZOLANTE (NCD), intervenendo per una precisazione, ritiene che non vi siano le condizioni per risolvere in una settimana questioni che presentano una estrema delicatezza; ricorda, peraltro, che sul tema all'ordine del giorno la mozione approvata la scorsa settimana dalla Camera è di assoluta chiarezza: appare risibile, dunque, pensare che oggi si ignorino gli impegni di quella mozione e si pensi di trovare in tempi risibili un accordo su basi diverse. Anche al fine di evitare quella che individua come una potenziale *escalation* di interventi penalizzanti per i cittadini, invita la Commissione a riflettere su una sospensione seria dell'esame degli emendamenti, ben più lunga di una sola settimana, andando alla ricerca del consenso su posizioni più meditate e consentendo, nel frattempo, al Governo di effettuare il monitoraggio sul quale è stato impegnato dalla Camera con una propria deliberazione assembleare.

Giorgia MELONI (Fdi), intervenendo per una precisazione, fa presente che il suo gruppo ha ottenuto l'iscrizione nel calendario dei lavori dell'Assemblea in « quota opposizione » della proposta di legge n. 1253, che è l'unico provvedimento chiesto dal gruppo medesimo dall'inizio della legislatura. Per tali ragioni, si dichiara indisponibile a un rinvio dell'esame degli emendamenti che superi i cinque giorni, ritenendo che vi siano tutte le condizioni per procedere nell'*iter* parlamentare.

Cesare DAMIANO, *presidente*, prende atto che dal dibattito odierno sono emerse sostanzialmente due posizioni, tra le quali quella suggerita dal relatore sembra ampiamente maggioritaria. Sotto questo profilo, fa presente di non poter che prospettare il rinvio dell'esame degli emendamenti alla seduta di martedì 21 gennaio, fermo restando che in quell'occasione sarà possibile anche verificare le eventuali indicazioni del relatore e, conseguentemente, valutare anche una possibile riapertura del termine per la presentazione di ulteriori proposte emendative.

Ritiene, in ogni caso, utile che la Commissione proceda sull'argomento con la massima prudenza, pur nella consapevolezza che l'opinione largamente prevalente sembra positivamente essere quella che si stia affrontando il tema delle « pensioni d'oro » e non dei trattamenti pensionistici degli operai: invita, in proposito, a non confondere mai questi due piani e a tenere ben distinte le relative condizioni sociali.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.40.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 15 gennaio 2014. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.

La seduta comincia alle 15.40.

Proposte di nomina del dottor Rino Tarelli a presidente e della dottoressa Antonella Valeriani e del dottor Francesco Massicci a componenti della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP). Nomine nn. 20, 21 e 22.

(Rinvio del seguito dell'esame).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato nella seduta di ieri.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nel ricordare che nella seduta di ieri ha avuto inizio l'esame delle proposte di nomina in titolo, prende atto che non vi sono richieste di intervento.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.45.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 15 gennaio 2014. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.

La seduta comincia alle 15.45.

DL 133/2013: Disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia. C. 1941 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VI Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta di ieri.

Davide BARUFFI (PD), *relatore*, presenta una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 5*), che illustra alla Commissione.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 15.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 15 gennaio 2014.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.50 alle 16.

ALLEGATO 1

**5-01662 Catalano: Su un caso di assistenza familiare
in favore di una dipendente di Poste italiane.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Passo ad illustrare l'interrogazione dell'onorevole Catalano concernente il diniego di Poste Italiane all'istanza di trasferimento e alla trasformazione del contratto di lavoro da *full time* a *part time* di una dipendente, madre di un bambino disabile *ex* articolo 3, comma 1, della legge n. 104 del 1992.

Preliminarmente occorre ricordare che l'interpretazione ormai prevalente e consolidata, anche in via giurisprudenziale, evidenzia che le agevolazioni associate alla legge n. 104 del 1992 sono assicurate soltanto se si tratta di persona in situazione di handicap grave come definita dal comma 3 dell'articolo 3, ovvero « qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione ».

In ogni caso, secondo gli orientamenti interpretativi prevalenti, la richiesta di trasferimento nella sede di lavoro più vicina alla persona da assistere è subordinata alle necessità tecnico organizzative del datore di lavoro.

Nel caso richiamato dall'onorevole interrogante, Poste Italiane S.p.A. rappresentato che, in considerazione dell'elevato numero di domande di mobilità territoriale presentate (circa 6.000 nel solo anno 2013), nel 2010 è stato sottoscritto un Accordo sindacale, recentemente rinnovato, che stabilisce – da un lato – i requisiti necessari per poter presentare una richiesta di trasferimento e – dall'altro – i requisiti in base ai quali il singolo

lavoratore matura un punteggio e viene collocato in un'apposita graduatoria nazionale di priorità.

In base alle esigenze aziendali di corretta distribuzione delle risorse umane sul territorio, vengono attivate singole graduatorie distinte per ruolo professionale e per provincia di destinazione.

La Società ha fatto sapere che la dipendente in questione, portalettere a Monza, occupa la decima posizione della graduatoria di riferimento, allo stato non attivata in quanto non è emerso alcun fabbisogno di personale nelle sedi richieste dall'interessata, e che la patologia sofferta dal figlio non rientra tra quelle di particolare gravità indicate dall'articolo 41 del CCNL che, secondo quanto previsto dall'Accordo sindacale richiamato, ammettono il trasferimento a prescindere dalle graduatorie.

Con specifico riguardo ai periodi di aspettativa richiesti dalla dipendente ai sensi dell'articolo 35 del CCNL, Poste Italiane ha evidenziato che alla medesima lavoratrice sono stati concessi, a partire dal 2010, periodi di aspettativa per la durata massima contrattualmente prevista di due anni nell'arco della vita lavorativa.

Con riferimento alla richiesta di trasformazione del contratto di lavoro da *full time* a *part time*, la Società – nel precisare che al momento l'esigenza di assicurare il servizio di recapito nel territorio di Monza non permette di dare positivo riscontro alla richiesta della dipendente – ha dichiarato che, cito testualmente, « si sta adoperando affinché si realizzino le condizioni organizzative necessarie per venire incontro all'esigenza dell'interessata ».

In conclusione, pur tenendo in adeguata considerazione le esigenze organizzative e della produzione rappresentate da Poste Italiane, auspico che, conformemente alle pertinenti disposizioni di legge, si riconosca sempre priorità all'esigenza di

tutela dei minori con disabilità e dei parenti che li assistono.

Il Ministero che rappresento continuerà ad impegnarsi perché questi principi e queste finalità trovino in futuro sempre maggiore attuazione.

ALLEGATO 2

5-00616 Di Salvo: Salvaguardia dei livelli occupazionali dell'azienda CSI/Findus.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Passo ad illustrare l'atto parlamentare dell'onorevole Di Salvo inerente alla situazione occupazionale dell'impresa C.S.I. Compagnia Surgelati Italiana spa, con sede legale in Roma, operante nel settore della produzione di cibo surgelato destinato al commercio al dettaglio.

La predetta Società – con lettera del 24 aprile 2013 – ha comunicato alle organizzazioni sindacali di categoria l'intenzione di dare avvio, ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge n. 223/1991, ad una procedura di mobilità nei confronti di 99 lavoratori impiegati presso lo stabilimento di Cisterna di Latina, ritenuti strutturalmente in esubero rispetto alle esigenze tecnico-produttive dello stesso.

A tale comunicazione hanno fatto seguito diversi incontri tra le Parti aventi ad oggetto – ai sensi dell'articolo 4, comma 5, della citata legge 223/1991 – l'esame congiunto della situazione aziendale, al fine di individuare soluzioni alternative ai licenziamenti.

Esaurita tale fase senza la possibilità di individuare una soluzione concordata, le parti hanno richiesto l'intervento della regione Lazio al fine di tentare un accordo in tale sede istituzionale.

L'esame congiunto è quindi proseguito presso la regione nel corso di una serie di incontri durante quali non è stato tuttavia possibile raggiungere una soluzione condivisa.

Il 10 luglio dello scorso anno, pertanto, la procedura di mobilità si concludeva con la sottoscrizione di un verbale di mancato accordo tra le Parti a seguito del quale la Società ha intimato 51 licenziamenti a fronte dei 99 inizialmente previsti.

In tale contesto, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dello sviluppo economico hanno deciso – su richiesta delle organizzazioni sindacali – di farsi carico della vicenda, convocando le parti.

In particolare, nel corso della riunione svoltasi lo scorso 23 luglio presso i competenti uffici dell'Amministrazione che rappresento, l'Azienda si dichiarava disponibile a revocare i licenziamenti in precedenza intimati previa verifica della possibilità di gestire positivamente gli esuberi attraverso varie misure di intervento in favore dei lavoratori.

E infatti, lo scorso 3 settembre, dopo un articolato ed approfondito confronto svoltosi nuovamente presso la regione Lazio, le parti hanno sottoscritto un accordo con il quale la Società si è impegnata a revocare i licenziamenti in precedenza intimati corrispondendo ai lavoratori interessati quanto dovuto dalla data del licenziamento fino alla ripresa del servizio.

Nel contempo, si è concordata la messa in mobilità di 52 lavoratori individuati sulla base del criterio della non opposizione al licenziamento: a tali lavoratori, verrà corrisposto un importo economico precedentemente stabilito.

La questione rappresentata dall'onorevole interrogante con il presente atto parlamentare è stata dunque oggetto di una soluzione condivisa, all'esito di svariati incontri che hanno visto come parte attiva diversi attori tra cui, in particolar modo, l'Amministrazione che rappresento.

ALLEGATO 3

Modifica alla normativa in materia di requisiti di accesso al trattamento pensionistico per il personale della scuola (Ulteriore nuovo testo unificato C. 249 Ghizzoni e C. 1186 Marzana).**EMENDAMENTI**

ART. 1.

Al comma 1, dopo le parole: anno scolastico 2011-2012 aggiungere le seguenti: ancorché siano già stati collocati in pensione al termine dell'anno scolastico 2012-2013.

1. 1. Cera.

Al comma 2, sostituire le parole: 30 aprile 2014 con le seguenti: 31 maggio 2014 e le parole: , provvedendo al monitoraggio delle stesse. Le domande sono registrate secondo un ordine numerico progressivo basato sulla data e sull'ora di presentazione con le seguenti: L'INPS provvede al monitoraggio delle domande presentate, definendo un elenco numerico delle stesse basato, ai fini di cui all'ultimo periodo del presente comma e del relativo ordine di priorità, su un criterio progressivo risultante dalla somma dell'età anagrafica e dell'anzianità contributiva vantate dai singoli richiedenti alla data del 31 dicembre 2012.

1. 2. Il Relatore.

(Approvato)

Al comma 2, sostituire le parole: entro il 30 aprile 2014 con le seguenti: entro il 31 maggio 2014.

1. 3. Pannarale, Di Salvo, Airaudo, Placido.

Al comma 2, al secondo periodo, dopo le parole: al monitoraggio delle stesse aggiungere le seguenti: , sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro e sopprimere le parole: Le domande sono registrate secondo un ordine numerico progressivo basato sulla data e sull'ora di presentazione.

1. 4. Marzana, Rizzetto, Bechis, Baldassarre, Chimienti, Ciprini, Cominardi, Rostellato, Tripiedi, Battelli, Valente, Di Benedetto, Giuseppe Brescia, D'Uva, Gallo, Vacca.

Al comma 2 sostituire i periodi: Le domande sono registrate secondo un ordine numerico progressivo basato sulla data e sull'ora di presentazione. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione determinato ai sensi del primo periodo del presente comma, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui al medesimo comma 1, con il seguente: Qualora dal monitoraggio risulti che il numero delle domande di pensione inoltrate sia superiore al limite numerico determinato ai sensi del primo periodo del presente comma, l'INPS procede ad attribuire l'accesso ai benefici previsti dalla disposizione di cui al comma 1 a partire dalle domande di pensionamento di chi presenti la somma maggiore degli anni di

contribuzione e dell'età anagrafica, espressi in anni, mesi e giorni.

1. 5. Pannarale, Di Salvo, Airaudo, Placido.

Al comma 2 sostituire i periodi: Le domande sono registrate secondo un ordine numerico progressivo basato sulla data e sull'ora di presentazione. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione determinato ai sensi del primo periodo del presente comma, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di

pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui al medesimo comma 1, *con il seguente:* Qualora dal monitoraggio risulti che il numero delle domande di pensione inoltrate sia superiore al limite numerico determinato ai sensi del primo periodo del presente comma, l'INPS procede ad attribuire l'accesso ai benefici previsti dalla disposizione di cui al comma 1 a partire dalle domande di pensionamento di chi presenti la somma maggiore degli anni di contribuzione e dell'età anagrafica, espressi in anni e mesi.

1. 6. Pannarale, Di Salvo, Airaudo, Placido.

ALLEGATO 4

**Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di importo elevato
(C. 1253 Giorgia Meloni, C. 1547 Zanetti, C. 1778 Fedriga, C. 1785
Gnecchi, C. 1842 Airaudo, C. 1896 Tripiedi).**

EMENDAMENTI

ART. 1.

Sopprimerlo.

* **1. 1.** Pizzolante.

Sopprimerlo.

* **1. 2.** Airaudo, Di Salvo, Placido.

Sostituirlo con i seguenti:

ART. 1.

1. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2013, n. 147, dopo il comma 486 è inserito il seguente:

« 486-bis. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo presenta alle commissioni parlamentari competenti per materia e per gli aspetti finanziari, una relazione sugli effetti e l'efficacia delle disposizioni di cui al comma 486 ».

ART. 2.

(Delega al Governo in materia di previdenza per le nuove generazioni).

1. Nel rispetto dei principi indicati dalla Corte costituzionale, in un'ottica di solidarietà interna al sistema pensionistico e alla luce degli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 486, della legge 23 dicembre 2013, n. 147, il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente

legge, uno o più decreti legislativi recanti norme per:

a) individuare misure idonee e meccanismi di tutela delle pensioni di importo più basso, anche tenendo conto di meccanismi di solidarietà e di garanzia per tutti i percorsi lavorativi al fine di assicurare il raggiungimento di un tasso di sostituzione al netto della fiscalità non inferiore al 60 per cento, con riferimento all'aliquota prevista per i lavoratori dipendenti;

b) modificare la disciplina vigente sull'aspettativa di vita tenendo conto del rapporto tra l'età media attesa di vita e quella dei singoli settori di attività;

c) assicurare il monitoraggio costante dei risparmi conseguenti all'attuazione dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, al fine di valutare l'opportunità di una loro attribuzione all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per garantire un miglioramento dei coefficienti di calcolo per le pensioni liquidate con il calcolo contributivo;

d) correggere eventuali distorsioni e privilegi derivanti dall'applicazione dei sistemi di computo retributivo e contributivo nella determinazione dei trattamenti pensionistici di importo superiori a 10 volte il trattamento minimo.

e) riconoscere e garantire, mediante una più efficace copertura previdenziale, i periodi di lavoro di cura.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Le Commissioni possono chiedere al Presidente della rispettiva Camera di prorogare di venti giorni il termine per l'espressione del parere qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero dei decreti legislativi. Qualora la proroga sia concessa, i termini per l'emanazione dei decreti legislativi sono prorogati di venti giorni. Decorso il termine previsto per l'espressione del parere o quello eventualmente prorogato, il decreto legislativo può essere comunque adottato.

1. 3. Giacobbe, Bellanova, Cinzia Maria Fontana, Maestri, Incerti.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

1. È istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) un fondo destinato all'accredito della contribuzione figurativa per periodi di mancato lavoro in favore degli iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e al miglioramento delle prestazioni in favore dei soggetti la cui pensione è calcolata esclusivamente con il sistema contributivo. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono definiti i criteri per l'impiego del fondo.

2. Per il finanziamento del fondo di cui al comma 1 è istituita, per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e per i quattro periodi d'imposta successivi, un'addizionale all'imposta sul reddito delle persone

fisiche, applicata sui redditi di lavoro e di pensione di importo complessivamente superiore a 90.000 euro annui. Il gettito dell'addizionale è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato al fondo di cui al comma 1. L'aliquota è stabilita nella misura dell'1 per cento sulla parte di reddito eccedente (importo di 90.000 euro e fino all'importo di 120.000 euro lordi annui. L'aliquota è incrementata progressivamente dello 0,5 per cento per ciascuno dei successivi scaglioni di reddito, stabiliti nell'importo di 30.000 euro lordi annui oltre il limite dello scaglione precedente, ed è applicata, nella misura così determinata, sulla parte di reddito eccedente. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione e il contenzioso riguardanti l'addizionale, si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. L'addizionale non è deducibile agli effetti delle imposte erariali sul reddito.

3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo avvia un tavolo di confronto con le parti sociali al fine di predisporre una riforma organica e sistematica del sistema previdenziale ispirata a criteri di maggiore equità e solidarietà interna del sistema stesso, in particolare in favore dei giovani lavoratori discontinui, delle donne e di coloro che svolgono lavori di cura nonché dei titolari di trattamenti pensionistici integrati al minimo. Decorso il periodo stabilito al comma 2, l'efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo è prorogata automaticamente per periodi annuali fino all'attuazione della riforma del sistema previdenziale.

1. 4. Di Salvo, Airaudo, Placido.

Sostituirlo con il seguente:

Articolo 1. – Per il triennio 2014-2015-2016 i trattamenti pensionistici obbligatori, integrativi e complementari, i trattamenti erogati da forme pensionistiche che garantiscono prestazioni definite in aggiunta o ad integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio, ivi comprese

quelle di cui ai decreti legislativi 20 novembre 1990, n. 357, 16 settembre 1996, n. 563, e 5 dicembre 2005, n. 252, nonché i trattamenti che assicurano prestazioni definite per i dipendenti delle regioni a statuto speciale e degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, ivi compresi quelli derivanti dalla gestione speciale ad esaurimento di cui all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e quelli erogati dalle gestioni di previdenza obbligatorie presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per il personale addetto alle imposte di consumo, per il personale dipendente dalle aziende private del gas e per il personale già addetto alle esattorie e alle ricevitorie delle imposte dirette, con esclusione delle prestazioni di tipo assistenziale, degli assegni straordinari di sostegno del reddito, delle pensioni erogate alle vittime del terrorismo e delle rendite erogate dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, alla data di entrata in vigore della presente legge, anche in caso di cumulo di più trattamenti pensionistici, non possono essere erogati in misura superiore all'importo netto di euro 5000,00. Per il medesimo triennio, la contribuzione accreditata e utilizzata ai fini della determinazione del montante contributivo individuale non è soggetta a rivalutazione ai sensi dell'articolo 1, comma 8, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

1. 5. Cominardi, Tripiedi, Rostellato, Ciprini, Bechis, Baldassarre, Rizzetto, Chimienti.

Sostituirlo con i seguenti:

ART. 1.

(Contributo di solidarietà e istituzione di fondi comuni per d'equità previdenziale).

1. Al fine di contribuire all'equilibrio e all'equità del sistema previdenziale nonché di attuare misure di sostegno per le prestazioni previdenziali delle nuove genera-

zioni, a partire dal 1° gennaio 2017 e per un periodo di cinque anni, è istituito un contributo progressivo di solidarietà a carico dei redditi da pensione.

2. Il contributo di solidarietà di cui al comma 1 è calcolato in relazione al loro rapporto con il trattamento minimo (TM) applicando le seguenti percentuali:

a) 0,50 per cento per gli importi da 8 fino a 10 volte il TM;

b) 0,75 per cento per gli importi superiori a 10 fino a 12 volte il TM;

c) 1 per cento per gli importi superiori a 12 fino a 14 volte il TM;

d) 1,25 per cento per gli importi superiori a 14 fino a 16 volte il TM;

e) 1,50 per cento per gli importi superiori a 16 fino a 18 volte il TM;

f) 2 per cento per gli importi superiori a 18 fino a 20 volte il TM;

g) 3 per cento per gli importi superiori a 20 fino a 25 volte il TM;

h) 4 per cento per gli importi superiori a 25 fino a 30 volte il TM;

i) 5 per cento per gli importi superiori a 30 fino a 35 volte il TM;

l) 6 per cento per gli importi superiori a 35 fino a 40 volte il TM;

m) 7 per cento per gli importi superiori a 40 fino a 45 volte il TM;

n) 8 per cento per gli importi superiori a 45 fino a 50 volte il TM;

o) 9 per cento per gli importi superiori a 50 fino a 55 volte il TM;

p) 10 per cento per gli importi superiori a 55 fino a 60 volte il TM;

q) 12 per cento per gli importi superiori a 60 fino a 70 volte il TM;

r) 14 per cento per gli importi superiori a 70 fino a 80 volte il TM;

s) 15 per cento per gli importi oltre 80 volte il TM.

3. Il gettito derivante dal contributo di solidarietà confluisce in fondi comuni per l'equità previdenziale appositamente istituiti presso gli enti previdenziali e finalizzati a garantire idonee misure di compensazione e di sostegno per le prestazioni previdenziali delle nuove generazioni.

ART. 2.

(Perequazione automatica delle pensioni).

1. Ferma restando la vigente disciplina sulla perequazione delle pensioni, tenuto conto della necessità di individuare meccanismi idonei a recuperare e a garantire il potere d'acquisto reale delle pensioni di importo medio o basso nonché una più equa distribuzione della ricchezza, in via sperimentale, dal 1° gennaio 2017 e per un periodo di cinque anni, l'aliquota di rivalutazione definita annualmente dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) è stabilita in relazione al rapporto del reddito da pensione con il TM, applicando le seguenti percentuali:

a) è maggiorata:

1) del 30 per cento per gli importi fino a 2 volte il TM;

2) del 20 per cento per gli importi superiori a 2 volte fino a 4 volte il TM;

b) è diminuita:

1) dei 20 per cento per gli importi superiori a 6 fino a 8 volte il TM;

2) del 50 per cento per gli importi superiori a 8 fino a 10 volte il TM;

3) del 70 per cento per gli importi superiori a 10 fino a 20 volte il TM;

4) dell'80 per cento per gli importi superiori a 20 fino a 30 volte il TM;

5) del 90 per cento per gli importi oltre 30 volte il TM.

2. L'onere derivante dall'attuazione del comma 1 del presente articolo non può comunque essere superiore a quello previsto a carico del bilancio dello Stato a

seguito dell'applicazione del meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

ART. 3.

(Delega al Governo in materia di previdenza per le nuove generazioni).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti norme per:

a) l'istituzione e la relativa disciplina dei fondi comuni per l'equità previdenziale di cui all'articolo 1, comma 3;

b) individuare misure idonee e meccanismi di tutela delle pensioni di importo più basso nonché meccanismi di solidarietà e di garanzia per tutti i percorsi lavorativi al fine di assicurare il raggiungimento di un tasso di sostituzione al netto della fiscalità non inferiore al 60 per cento, con riferimento all'aliquota prevista per i lavoratori dipendenti;

c) modificare la disciplina vigente sull'aspettativa di vita tenendo conto del rapporto tra l'età media attesa di vita e quella dei singoli settori di attività;

d) assicurare il monitoraggio costante dei risparmi conseguenti all'attuazione dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, al fine di valutare l'opportunità di una loro attribuzione all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per garantire un miglioramento dei coefficienti di calcolo per le pensioni liquidate con il calcolo contributivo.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro trenta giorni dalla data di

trasmissione. Le Commissioni possono chiedere al Presidente della rispettiva Camera di prorogare di venti giorni il termine per l'espressione del parere qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero dei decreti legislativi. Qualora la proroga sia concessa, i termini per l'emanazione dei decreti legislativi sono prorogati di venti giorni. Decorso il termine previsto per l'espressione del parere o quello eventualmente prorogato, il decreto legislativo può essere comunque adottato.

1. 6. Bellanova, Maestri.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

1. Al fine di risolvere il problema delle pensioni di importo elevato, cosiddette « pensioni d'oro », nel rispetto dei principi costituzionali di eguaglianza, di capacità contributiva e della progressività del sistema tributario, nonché alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale secondo cui gli interventi sulle pensioni di importo elevato, siano essi nella forma di imposizione di un contributo di solidarietà, ovvero in quella dell'imposizione di un limite massimo d'importo, devono essere contestualmente operati anche sui redditi da lavoro, all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 il comma 1 è sostituito dal seguente: « 1. L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito: fino a 15.000 euro, 23 per cento;

oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 27 per cento;

oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro, 38 per cento;

oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro, 41 per cento;

oltre 75.000 euro e fino a 100.000 euro, 43 per cento;

oltre 100.000 euro e fino a 150.000 euro, 46 per cento;

oltre 150.000 euro e fino a 250.000 euro, 49 per cento;

oltre 250.000 euro, 52 per cento ».

1. 7. Di Salvo, Airaudo, Placido.

Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:

1. Per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e per i quattro periodi d'imposta successivi, un'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, applicata sui redditi di lavoro e di pensione di importo complessivamente superiore a 90.000 euro annui. Il gettito dell'addizionale è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato al fondo di cui al comma 1. L'aliquota è stabilita nella misura dell'1 per cento sulla parte di reddito eccedente l'importo di 90.000 euro e fino all'importo di 120.000 euro lordi annui. L'aliquota è incrementata progressivamente dello 0,5 per cento per ciascuno dei successivi scaglioni di reddito, stabiliti nell'importo di 30.000 euro lordi annui oltre il limite dello scaglione precedente, ed è applicata, nella misura così determinata, sulla parte di reddito eccedente. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione e il contenzioso riguardanti l'addizionale, si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. L'addizionale non è deducibile agli effetti delle imposte erariali sul reddito.

Conseguentemente al comma 3 sostituire le parole: I risparmi di spesa conseguiti attraverso l'applicazione delle disposizioni dei commi 1 e 2 sono destinati, *con le seguenti:* Le maggiori entrate derivanti dal comma 1 sono destinate all'accredito della contribuzione figurativa per periodi di mancato lavoro in favore degli iscritti alla

Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e.

1. 8. Airaudo, Di Salvo, Placido.

Al comma 1, sopprimere le parole: , integrativi e complementari.

1. 9. Cinzia Maria Fontana, Bellanova, Maestri, Incerti.

Al comma 1, sopprimere le parole: e 5 dicembre 2005, n. 252.

1. 10. Cinzia Maria Fontana, Bellanova, Maestri, Incerti.

Al comma 1 dopo le parole: degli assegni straordinari di sostegno del reddito, inserire le seguenti: dei trattamenti pensionistici di guerra.

1. 11. Cinzia Maria Fontana, Bellanova, Maestri.

Al comma 1 dopo le parole: vittime del terrorismo inserire le seguenti: e della criminalità organizzata, alle vittime del dovere, ai trattamenti pensionistici di guerra.

1. 12. Cinzia Maria Fontana, Bellanova, Maestri.

Al comma 1 dopo le parole: vittime del terrorismo inserire le seguenti: e della criminalità organizzata.

1. 13. Cinzia Maria Fontana, Bellanova, Maestri.

Al comma 1 dopo le parole: vittime del terrorismo inserire le seguenti: e alle vittime del dovere.

1. 14. Cinzia Maria Fontana, Bellanova, Maestri.

Al comma 1, dopo le parole: anche in caso di cumulo di più trattamenti pensionistici inserire le seguenti: o con vitalizi.

1. 15. Fedriga.

Al comma 1, sostituire le parole: dieci volte l'integrazione al trattamento minimo dell'Inps, con le seguenti: dieci volte il trattamento minimo Inps.

1. 16. Cinzia Maria Fontana, Bellanova, Maestri.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Il gettito derivante dal contributo di solidarietà confluisce in fondi comuni per l'equità previdenziale appositamente istituiti presso gli enti previdenziali e finalizzati a garantire idonee misure di compensazione e di sostegno per le prestazioni previdenziali delle nuove generazioni.

1. 17. Bellanova, Maestri.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Il comma 486 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abrogato.

1. 18. Maestri.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243 le parole: « 31 dicembre 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2020 ».

1. 19. Lenzi.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'Inps procede al ricalcolo di cui al comma 1, dandone comunicazione agli interessati, ed

entro i successivi 6 mesi procede alla corresponsione dei relativi importi.

1. 20. Lenzi.

Dopo il comma 3, aggiungere al seguente:

3-bis. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo avvia un tavolo di confronto con le parti sociali al fine di predisporre una riforma organica e sistematica del sistema previdenziale ispirata a criteri di maggiore equità e solidarietà interna del sistema stesso, in particolare in favore dei giovani lavoratori discontinui, delle donne e di coloro che svolgono lavori di cura, nonché dei titolari di trattamenti pensionistici integrati al minimo.

1. 21. Placido, Di Salvo, Airaudo.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Gli organi costituzionali applicano i principi di cui al presente articolo nel rispetto dei propri ordinamenti.

1. 22. Giorgia Meloni.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano qualora, a seguito del ricalcolo effettuato ai sensi del medesimo comma, l'importo del trattamento pensionistico risulti superiore a quello corrisposto con il sistema retributivo o misto.

1. 23. Lenzi.

ALLEGATO 5

DL 133/2013: Disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia (C. 1941 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XI Commissione,

esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 133 del 2013 (C. 1941);

preso atto che, per quanto concerne le parti di diretto interesse della XI Commissione, il comma 4 dell'articolo 4 individua le categorie di investitori che possono acquisire le quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia, ricomprendendosi anche, alla lettera *d*), gli enti ed istituti di previdenza ed assicurazione aventi sede legale in Italia e i fondi pensione, istituiti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, nonché precisando, alle lettere *a*) e *b*), che le banche e le imprese di assicurazione e riassicurazione che pos-

sono partecipare al capitale sociale abbiano, oltre alla sede legale, anche l'amministrazione centrale in Italia;

apprezzato che il Senato, con una specifica modifica soppressiva, abbia eliminato dal testo originario del decreto-legge la disposizione che prevedeva che all'acquisizione di quote di capitale fossero ammessi anche i fondi pensione complementari comunitari operativi in Italia, stabilendo altresì il requisito della soggettività giuridica;

auspicato, peraltro, che tali limitazioni introdotte dal Senato possano comunque risultare conformi ai principi della legislazione europea in materia,

esprime

PARERE FAVOREVOLE